

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 12

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: FAQ - decreto-legge 26 novembre 2021, n.172

In relazione alla riunione in videoconferenza con tutti gli Ordini territoriali, fissata nella giornata del 13 gennaio dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per un confronto sugli adempimenti rivenienti dalle disposizioni del dl n.172/2021 in merito alle sospensioni dei sanitari inadempienti con l'obbligo vaccinale si forniscono alcune FAQ elaborate dagli uffici sulla base dei principali aspetti critici rivenienti dall'applicazione della normativa in oggetto al fine di ottimizzare il tempo a disposizione.

L'incontro di domani potrà essere l'occasione per eventuali approfondimenti sulle questioni affrontate nelle FAQ o per formulare ulteriori domande di chiarimento.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI FILIPPO O = FNOMCEO C = IT

All. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FAQ SOSPENSIONI

1. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23/12/21 HA PROROGATO LA DURATA DELLA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE? La certificazione di esenzione aveva durata fino al 30 novembre, poi prorogata al 31 dicembre, e ora ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2022. Quindi sia il certificato del MMG che quello del medico vaccinatore, quest'ultimo redatto entro il 26 novembre 2021, sono validi fino al 31 gennaio 2022 e non c'è bisogno di esibire un ulteriore certificato.

2. CHI HA DIRITTO AL CERTIFICATO DI ESENZIONE?

Come riportato dalla Circolare del 4 agosto 2021 la certificazione di esenzione al vaccino anti Covid viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".

- 3. CHI EMETTE IL CERTIFICATO DI ESENZIONE O DIFFERIMENTO? In vigenza del dl n.44 il medico vaccinatore o il medico di medicina generale dell'assistito. Dal 27 novembre 2021, con l'entrata in vigore del dl. N.172/21 che ha sostituito l'art.4 del dl n.44/21 possono rilasciarlo solo i medici di medicina generale e nello specifico il MMG del sanitario diffidato. E' stato presentato un emendamento per reinserire i medici vaccinatori in fase dei lavori per la conversione in legge del dl n.172/21. Quindi tutti i certificati prodotti dai medici vaccinatori prima del 27 novembre sono validi ai fini della giustificazione e la validità è prorogata al 31 gennaio 2022.
- 4. COME INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 2 ART.1 DEL DL N.172/2021 IN MERITO AI CERTIFICATI DI ESENZIONE O DIFFERIMENTO PER I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50° ANNO D'ETA'?

 Nel dl n.1/2022, comma 2 art.1, si prevede, con riferimento ai cittadini che abbiano compiuto il 50° anno d'età, che il certificato di esenzione o differimento possa essere prodotto sia dal medico di medicina generale dell'assistito che dal medico vaccinatore. Nel caso dei sanitari non può essere applicata la norma generale bensì deve applicarsi la normativa speciale appositamente prevista dal comma 2 dell'art.4 del dl n.44/2021come sostituito dal dl n.172/2021 e, pertanto, fino all'eventuale modifica in sede di conversione in legge del dl n.172/2021 l'Ordine può solo accettare il certificato rilasciato dal MMG.
- 5. QUALORA IL DIFFIDATO PRESENTA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PER ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE RIVENIENTE DALLA PIATTAFORMA DGC COMPROVANTE IL PROPRIO INADEMPIMENTO VACCINALE COME PROCEDE L'ORDINE?

Alla luce dell'art. 15 del RGPD concernente i diritti dell'interessato e del principio della trasparenza amministrativa, il sanitario ha un interesse diretto concreto e attuale e pertanto l'Ordine deve mettere a disposizione del sanitario l'esito dell'interrogazione alla piattaforma nazionale DGC ovvero lo screenshot del nominativo del dottore in questione, estrapolato dall'elenco, in formato CSV, dei non vaccinati trasmesso all'Ordine dalla Federazione.

6. NEI CONFRONTI DI UN SANITARIO NON SOSPESO DIFFIDATO CHE PRESENTA LA PRENOTAZIONE PER LA PRIMA O SECONDA O TERZA DOSE L'ORDINE DEVE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?

No, sul punto si è espresso il Ministero della salute specificando che si applica il comma 3 dell'art.4 del dl n.44/2021 come sostituito dal dl n.172/2021 in quanto trattasi di sanitario nei cui confronti non è stato applicato il provvedimento di sospensione per inadempimento vaccinale. L'Ordine deve

acquisire entro tre giorni dalla data della prenotazione del vaccino il certificato vaccinale del sanitario in caso contrario deve procedere alla sospensione.

7. NEI CONFRONTI DI UN SANITARIO ESENTATO DA VACCINAZIONE FINO AL 31/12/2021 CHE DOPO LA DIFFIDA FA LA PRIMA DOSE A GENNAIO L'ORDINE DEVE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?

No, perché il sanitario è esentato con proroga fino al 31/1/2022, non è stato sospeso e pertanto si applica il comma 3 dell'art.4 del dl n.44/2021 come sostituito dal dl n.172/2021e, pertanto, è sufficiente l'esibizione della prenotazione della seconda dose.

8. NEI CONFRONTI DI UN SANITARIO NON SOSPESO DIFFIDATO CHE SI VACCINA CON PRIMA DOSE NEI 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DIFFIDA L'ORDINE DEVE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?

No, perché si applica il comma 3 dell'art.4 del dl n.44/2021 come sostituito dal dl n.172/2021 in quanto trattasi di sanitario nei cui confronti non è stato applicato il provvedimento di sospensione per inadempimento vaccinale.

9. IL SANITARIO CHE SI E' VACCINATO CON LA PRIMA DOSE MA NON EFFETTUA LA SECONDA DOSE NEI 21 GIORNI DEVE ESSERE SOSPESO?

In questo caso il sanitario comparirà in Piattaforma e l'Ordine dovrà attivare la procedura che potrà concludersi con la sospensione qualora il professionista non produca valida giustificazione.

- 10. NEI CONFRONTI DI UN SANITARIO SOSPESO DIFFIDATO CHE SI VACCINA CON PRIMA DOSE L'ORDINE DEVE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE? Si, in questo caso si applica il comma 5 dell'art.4 del dl n.44/2021 come sostituito dal dl n.172/2021 in quanto trattasi di sanitario nei cui confronti è stato già applicato il provvedimento di sospensione per inadempimento vaccinale e pertanto l'Ordine potrà cancellare la sospensione solo nel caso in cui il sanitario fornisca il certificato del ciclo vaccinale primario ovvero se ha completato il ciclo vaccinale primario il certificato della terza dose di richiamo.
- 11. NEL CASO DI SANITARIO CHE ABBIA CONTRATTO IL COVID A CUI SIA STATA INVIATA LA DIFFIDA L'ORDINE DEVE ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE CHE ATTESTI IL DIFFERIMENTO O PUO' ACQUISIRE DIVERSA DOCUMENTAZIONE?

Il sanitario deve produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della certificazione ovvero l'attestazione del differimento che deve essere rigorosamente inteso come accertamento effettuato dal MMG come disposto dal comma 2 dell'art.4 del dl n.44/2021. Qualsiasi altro documento fornito non legittima l'Ordine a non procedere alla sospensione.

12. I SANITARI IN QUIESCENZA DEVONO ESSERE SOSPESI PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE?

A tale obbligo sono sottoposti tutti gli iscritti all'albo professionale non avendo rilevanza alcuna l'esercizio effettivo della professione o meno. Pertanto, l'Ordine dovrà procedere alla sospensione.

13. L'ORDINE PUO' ACCETTARE UN CERTIFICATO DI ESENZIONE O DIFFERIMENTO PRODOTTO DAL MEDESIMO SANITARIO DIFFIDATO? No, non si possono autocertificare esenzioni o differimenti. Il MMG non può rivestire contemporaneamente lo status di paziente e medico curante di sé stesso.

14. QUAL'E' L'INTERVALLO TEMPORALE TRA L'INFEZIONE COVID E LA DOSE DEL VACCINO?

L'intervallo è di tre mesi per i non vaccinati decorsi dalla data in cui ha contratto la malattia (Circolare Ministero della salute 3/3/2021), di 5 mesi se ha contratto la malattia dopo la prima dose e di 6 mesi se ha contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (Circolare Ministero della salute 6/12/2021), di 120 giorni se ha fatto anche la seconda e deve fare la dose booster (Circolare Ministero della salute del 24/12/2021).

15. COME DEVE PROCEDERE L'ORDINE NEI CONFRONTI DEL SANITARIO CHE SI AMMALA DI COVID E NON SI E'VACCINATO?

Il sanitario dovrà fornire il certificato di differimento del proprio MMG. Il sanitario dovrà presentare la prenotazione della prima dose di vaccino prima data utile dopo tre mesi decorsi dalla data in cui ha contratto la malattia e fino a un massimo di 6 mesi da evidenziarsi nel certificato.

16. COME DEVE PROCEDERE L'ORDINE NEI CONFRONTI DEL SANITARIO GIA' SOSPESO CHE SI AMMALA DI COVID?

In questo caso l'Ordine revoca la sospensione dopo esibizione del certificato del MMG che differisce la vaccinazione dopo 3 mesi dalla data in cui il sanitario ha contratto la malattia.

17. I CONSIGLIERI DEGLI OMCEO PER ACCEDERE ALLA SEDE DELL'ORDINE DEVONO POSSEDERE IL GREEN PASS BASE O IL SUPER GREEN PASS?

I consiglieri devono essere assimilati ai lavoratori parasubordinati e pertanto devono avere il green pass rafforzato alla stessa stregua dei dipendenti.

18. SUL CERTIFICATO DI ESENZIONE VA RIPORTATA LA DIAGNOSI?

No, l'Ordine non deve entrare nel merito delle valutazioni del MMG purtuttavia il certificato deve attestare l'esonero in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e nel rispetto delle circolari ministeriali come evidenziato nel comma 2 dell'art.1 lett. b) del dl n.172/2021.

19. COME DEVE PROCEDERE L'ORDINE NEI CONFRONTI DEL MEDICO CHE LAVORA ALL'ESTERO CON 2 DOSI?

In questo caso l'Ordine deve acquisire la prenotazione della dose booster da effettuare entro 20 giorni dal rientro in Italia.

20. I SANITARI CHE NON HANNO EFFETTUATO LE TRE DOSI DI VACCINO POSSONO ESERCITARE NELLE ASL E NEGLI STUDI PRIVATI?

Se non sono in possesso di un esonero o di un differimento certificato dal MMG non possono in nessun caso esercitare la professione. Se sono in possesso di un certificato di esonero o differimento prodotto dal MMG, ai sensi dell'art.1 lett. b) comma 7 dl n.172/2021 sono adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, ai sensi dell'art.1 lett. b) comma 8 dl n.172/2021 nell'esercizio dell'attività libero professionale adottano le misure di prevenzione igienico sanitarie indicate nel protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute ferma restando l'adozione delle misure previste dalla normativa in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/08.

21. LA COMPETENZA A DELIBERARE LA SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO VACCINALE E'ATTRIBUITA DALLA LEGGE N.3/2018 AL CONSIGLIO DIRETTIVO O ALLA COMMISSIONE D'ALBO?

Rispetto alla problematica delle funzioni attribuite dalla Legge n.3/2018 rispettivamente al Consiglio direttivo e alle Commissioni d'Albo negli Ordini con più professioni il Ministero della salute si è pronunciato con una nota di risposta ad un interpello della FNOMCeO stabilendo la competenza dell'Ordine e, pertanto, del Consiglio direttivo in tutti quei casi in cui la sospensione "consegue di diritto dalla stessa disposizione normativa". Nella fattispecie di cui trattasi si ritiene pertanto legittimo procedere con l'adozione della delibera di sospensione per inadempimento vaccinale da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine fermo restando il possibile coinvolgimento della Commissione d'Albo competente che può formulare la proposta al Consiglio direttivo così come avviene per le iscrizioni.